

I commissari regionali per gli usi civici delle nuove province

I commissari regionali per gli usi civici delle nuove province sono tenuti a por termine ai procedimenti divisorii iniziati dinanzi le autorità indicate nel § 11 della *legge austriaca 19 giugno 1909*, B. L. P. n. 61, cui furono sostituiti con l'art 31 D. L. 22 maggio 924, n. 751; ma le parti non possono pretendere che i commissari vi provvedano d'ufficio, e quando costoro pronunciano sai ricorso di un solo interessato, senza contraddittorio, emettendo decisioni politiche ai sensi del par.126 della citata legge del 1909, i loro provvedimenti hanno carattere amministrativo, non suscettibili di gravame innanzi la Corte di appello. **Appello Trento, 17 marzo 1927**, Hofer e Commissario usi civici, Giur. it., 1927, 273 ; Riv. demani, ecc., 1927, 155.